

# **La concessione delle provvidenze economiche di invalidità civile, sordità civile e cecità civile**

**Ravenna, maggio 2018**

## Requisiti socio economici comuni

- Residenza stabile in Italia
- Cittadinanza italiana
- Sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali:
  - i cittadini dell'U.E. residenti in Italia e iscritti all'anagrafe del Comune di residenza, indipendentemente dal possesso della qualifica di lavoratori
  - i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno ed i minori iscritti in tale carta (art. 80, comma 19, legge n. 388/2000)
  - i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno per "soggiornanti di lungo periodo" (d.lgs.3/2007)
  - i cittadini in possesso di un permesso di soggiorno di almeno un anno (sentenze Corte costituzionale – Messaggio INPS 6456/2015) con esclusione sordi.





## Requisiti reddituali

Redditi entro i limiti di legge, per pensioni e assegno personale agli invalidi parziali:


- si considerano tutti i redditi (anche la casa), al lordo degli oneri deducibili e detraibili, valutabili ai fini IRPEF
- si valuta il reddito dell'anno precedente e si confronta con i limiti reddituali dell'anno di riferimento
- con l'entrata in vigore dell'art. 35 della L. 14/2009, per l'accertamento del requisito reddituale, in fase di concessione, si considera il reddito presunto dello stesso anno di decorrenza.**




# Il processo dell'invalidità civile ai sensi dell'art. 20 del DL n. 78/2009 (convertito con legge 102/2009)



certificato medico



domanda



verbale sanitario



AP70  
 Redditi, ricoveri,  
 coordinate bancarie,  
 frequenze scolastiche

## Contenuti del certificato

Il certificato deve riportare l'esatta **natura delle patologie invalidanti** e la relativa diagnosi, in modo da consentire l'individuazione delle infermità che determinano l'incapacità lavorativa. Deve inoltre contenere l'indicazione di **eventuali patologie oncologiche**.

Il medico certificatore, nel caso in cui abbia selezionato la tipologia «invalidità civile» ha **l'obbligo di barrare SI/NO** in corrispondenza alle voci «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita».

**Se vengono barrate le caselle NO non sarà possibile in Commissione valutare la concessione dell'indennità di accompagnamento.**

## Contenuti della domanda


La domanda deve contenere:

- dati anagrafici e di residenza
- **tipologia della domanda:** invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità (una sola domanda → più richieste).
- primo riconoscimento, aggravamento
- dati anagrafici eventuale tutore
- indirizzo e-mail al quale inviare comunicazioni


# Domande presentate

	anno 2017		anno 2016		anno 2015		anno 2014		anno 2013	
	totale	di cui per L.80	totale	di cui per L.80	totale	di cui per L.80	totale	di cui per L.80	totale	di cui per L.80
<b>Totale domande di cui:</b>	<b>16.465</b>	2.734	<b>16.903</b>	3.244	<b>16.862</b>	2.604	<b>18.770</b>	2.619	<b>17.403</b>	2.576
Cecità	201	12	175	8	176	5	144	7	139	5
Invalidità Civile	8.141	1.399	8.223	1.638	8.214	1.327	8.948	1.307	8.425	1.288
Legge 104/92	7.398	1.252	7.607	1.486	7.601	1.210	8.619	1.213	7.874	1.201
L.68/99	672	66	836	108	825	58	1.001	90	911	78
Sordità	53	5	62	4	46	4	58	2	54	4

Totale domande presentate




di cui per Legge 80





# Distribuzione domande per fascia di età

	anno 2017		anno 2016		anno 2015		anno 2014		anno 2013	
	totale	di cui per L.80	totale	di cui per L.80	totale	di cui per L.80	totale	di cui per L.80	totale	di cui per L.80
<b>Totale domande di cui:</b>	<b>16.465</b>	2.734	<b>16.903</b>	3.244	<b>16.862</b>	2.614	<b>18.770</b>	2.619	<b>17.403</b>	2.576
< 18 anni	581	6	601	8	671	4	988	18	886	14
> 65 anni	11.189	1.741	11.290	2.037	11.177	1.681	11.262	1.581	10.498	1.592
18 - 65 anni	4.695	987	5.012	1.199	5.014	929	6.520	1.020	6.019	970






# Prestazioni vigenti al 1/1/2018


	Pensione		Indennità		Totale	
	Numero	Importo medio mensile	Numero	Importo medio mensile	Numero	Importo medio mensile
Prestazioni ai ciechi civili	433	292,4	743	488,71	1.176	416,42
Prestazioni ai sordomuti	76	287,47	219	256,19	295	264,25
Prestazioni agli invalidi totali	2.069	287,69	9.961	516,31	12.030	476,99
Prestazioni agli invalidi parziali	1.097	291,03	637	303,4	1.734	295,57
<b>Totale</b>	<b>3.675</b>	<b>289,24</b>	<b>11.560</b>	<b>497,88</b>	<b>15.235</b>	<b>447,55</b>

Numero prestazioni vigenti al 1/1/2018



■ Prestazioni ai ciechi civili    ■ Prestazioni ai sordomuti  
■ Prestazioni agli invalidi totali    ■ Prestazioni agli invalidi parziali

Importo medio prestazioni vigenti al 1/1/2018



■ Prestazioni ai ciechi civili    ■ Prestazioni ai sordomuti  
■ Prestazioni agli invalidi totali    ■ Prestazioni agli invalidi parziali

## Prestazioni Invalidi civili

- Assegno mensile
- Pensione di inabilità
- Indennità di accompagnamento
- Indennità di frequenza

# Assegno mensile

(art.2 e 13, legge n. 118/71- art.1 comma 35 legge 247/2007)

- Riconoscimento invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%
- Età 18° anno e fino al 65° anno, (al compimento del sessantacinquesimo anno la prestazione cambia titolo in assegno sociale sostitutivo d'invalidità civile)
- Redditi inferiori al limite di legge previsto per la pensione sociale (art. 3 legge n. 412/91).
- Mancato svolgimento di attività lavorativa
- Incompatibilità con altre pensioni di invalidità e rendite INAIL

# Pensione di inabilità

(art. 2 e 12 legge 118/71)

- Riconoscimento invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%
- Età da 18 fino al compimento dei 65 anni (al compimento del 65° la prestazione cambia titolo in assegno sociale sostitutivo d'invalidità civile)
- Reddito non superiore al limite di legge.

# Indennità di accompagnamento

(art.1 legge 18/80 e legge 508/88 e art. 2 legge 18/80 e 508/88 minori e ultrasessantacinquenni)

- Riconoscimento invalidità 100% + impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
- Riconoscimento invalidità 100% + incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
- Per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento non sono previsti requisiti economici.
- Incompatibilità con analoghe prestazioni concesse causa guerra, lavoro, servizio

# Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento non spetta nei periodi di ricovero gratuito in istituto (art. 1, comma 4, legge n. 118/80). In tale caso la prestazione è concessa, ma ne viene sospeso il pagamento.

Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di enti pubblici (case di riposo o istituti) che provvedono al sostentamento, anche se, eventualmente, il soggetto ricoverato corrisponda una contribuzione avente il fine di assicurare un migliore trattamento rispetto a quello base. Non è considerato ricovero quello in forma di day-hospital.

L'orientamento della giurisprudenza (sentenze di Corte di Cass.) è quello di accogliere le istanze dei titolari ricoverati di ottenere la prestazione quando la struttura di ricovero non è in grado di garantire l'assistenza idonea – è necessaria la dichiarazione della struttura -

# Indennità di frequenza

(art.1 legge 289/90 e 118/71)

- Riconoscimento difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età oppure essere ipoacusici
- Età inferiore a 18 anni
- Obbligo di frequentare in modo continuo o periodico scuole pubbliche o private o centri ambulatoriali operanti in regime convenzionale (estensione ad asilo nido con sentenza C.C. 467/02)
- Reddito non superiore al limite di legge
- Incompatibilità con indennità di accompagnamento e ricoveri



## Indennità di frequenza

Per l'indennità di frequenza ai minori deve essere data prova del:

Ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della menomazione e la frequenza di centri ambulatoriali, di centri diurni, anche di tipo semi residenziale operante in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di soggetti portatori di handicap (*art. 1, comma 2 legge n. 289/90*).

La prestazione spetta anche per terapia chemioterapica con ricovero giornaliero per un periodo di tempo limitato in regime di "day hospital" (*Cassazione civile , sez. lav., 01 marzo 1999 , n. 1705. Giust. civ. Mass. 1999, 457; Riv. giur. lav. 1999, II, 577 nota LIPARI* ).

# Ciechi Civili

(L.382/70 e 508/88)

La disciplina distingue i ciechi civili in:

- **Ciechi assoluti** sono coloro che hanno un residuo visivo 00 in entrambi gli occhi con eventuale correzione; per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra o della luce (*art. 11 legge 26 maggio 1970 n. 382*).
- **Ciechi parziali** sono coloro con un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (*ciechi ventesimisti*).

## Prestazioni

- Pensione non reversibile a cieco assoluto: spetta dal 18° anno e anche dopo il 65° anno
- Indennità di accompagnamento ai ciechi totali
- Pensione non reversibile a cieco parziale: spetta anche ai minori di 18 anni e dopo il 65° anno
- Indennità speciale ai ciechi parziali
- Assegno vitalizio ai decimisti

# Caratteristiche prestazioni Ciechi civili

- **Pensioni a ciechi assoluti e parziali e Assegno vitalizio ai decimisti:**
  - dipendono dai redditi propri
  - compatibile con tutti i trattamenti pensionistici per invalidità erogati a qualsiasi titolo
- **Indennità di accompagnamento ciechi totali:**
  - compatibile con lo svolgimento di attività lavorative
  - cumulabile con l'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili
  - incompatibile con analoghe prestazioni per invalidità contratte per cause di guerra, di servizio e di lavoro
  - compatibile con il ricovero in istituto
- **Indennità speciale per i ciechi parziali:**
  - non è legata al reddito
  - compatibile con il ricovero in istituto

# Sordi – Prestazioni

*(L.381/70, 508/88 e 95/06)*

- **Pensione non reversibile:** compatibile con tutti i trattamenti pensionistici per invalidità erogati a qualsiasi titolo
- **Indennità comunicazione**
  - incompatibile con l'indennità di frequenza per i minori.
  - compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
  - cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili.
  - spetta anche nel caso di ricovero in istituto.

**Requisito Età:** dai 18 anni e fino al compimento dei 65 anni.

**Ai minori spetta la sola indennità di comunicazione.**

# La tutela del diritto alla prestazione assistenziale

- Il soggetto a cui è stata negata o revocata la prestazione assistenziale per motivi sanitari, può fare **ricorso**, entro sei mesi dalla ricezione del verbale, **all'autorità giudiziaria ordinaria** per chiedere l'accertamento del diritto (art. 42 L. 326/2003)
- L'art. 38, comma 1, d.l. 98/2011 (conv. con legge 111/2011) ha previsto, quale condizione di procedibilità nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, l'esperimento di un **accertamento tecnico preventivo (ATPO)**
- L'art. 4, legge regionale Emilia Romagna n. 4/2008 prevede che l'interessato, prima di adire l'Autorità giudiziaria, possa proporre **istanza di riesame all'AUSL**, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale. L'AUSL provvederà al riesame tramite una commissione diversa da quella di prima istanza.
- Il **ricorso amministrativo** al Comitato Provinciale INPS è ammesso soltanto **per il riconoscimento dei requisiti socio economici**

## Il nuovo processo di revisione ai sensi della Legge 114/2014, art. 25 comma 6 bis

- Se la commissione medica ritiene che le minorazioni siano suscettibili di modificazioni nel tempo, indica nel verbale il termine alla scadenza del quale l'invalido dovrà essere sottoposto ad una nuova visita di revisione.
- Con DM 2 agosto 2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Salute, ha individuato le patologie e le menomazioni in presenza delle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo.
- Il **nuovo processo di revisione** delineato dalla legge 114/2014 prevede che, nelle more dell'effettuazione delle visite di revisione, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
- La convocazione a visita è di competenza dell'INPS



## Conseguenze esiti della visita di revisione

- **Esito revisione positivo** (conferma dei requisiti): il soggetto continua a percepire i benefici che gli derivano dal verbale, senza soluzione di continuità
- **Esito revisione negativo** (mancata conferma dei requisiti), la decadenza opera con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla chiusura del verbale sanitario definitivo di revisione e non dalla data di revisione indicata nel precedente verbale. Nel periodo tra la data di revisione indicata nel verbale e il nuovo accertamento sanitario di revisione, la legge riconosce comunque il diritto ai benefici.



## Verifiche straordinarie ai sensi dell'art. 20 del DL n. 78/2009 (conv. l. 102/2009)

- L'INPS può avviare operazioni di verifica straordinaria nei confronti di soggetti che presentano profili di rischio
- Se la visita di verifica non conferma i requisiti sanitari, l'Inps provvede alla immediata sospensione del pagamento e al successivo provvedimento di revoca con decorrenza dalla data della verifica.
- Il provvedimento di sospensione immediata viene adottato anche nel caso in cui l'invalido non si presenti alla visita senza giustificato motivo. L'interessato è tenuto a fornire entro 90 giorni dalla data della sospensione, idonee giustificazioni per la mancata presentazione a visita. In mancanza di tale adempimento o nel caso che le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, si procede alla revoca della provvidenza economica, con decorrenza dalla data di convocazione a visita. Qualora, invece, le giustificazioni siano ritenute valide, viene fissata una nuova data di visita medica.